



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2021, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Portaccio, Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Fina in Lecce, via G. Oberdan 70;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non costituito in giudizio;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito M_DGMILREG20200460857 27/11/20 dei

candidati vincitori per l'ammissione al 23° corso biennale (2020 – 2022) di 156 Allievi Marescialli della Marina Militare”, approvata con Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0460857 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 27 novembre 2020, pubblicato sul sito del Ministero della Difesa il 30/11/20; - Decreto Interdirigenziale n. M_DGMILREG20200502447 29-12-2020 di rettifica della Graduatoria finale di merito dei vincitori del 23° Concorso pubblico allievi Marescialli della Marina Militare”;

- del provvedimento M_DGMILREG20200411225 27/10/20 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale militare, Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di centocinquantasei allievi marescialli della Marina militare, con cui è stata decretata l'eliminazione del punteggio conseguito nella prova per la selezione alle professioni sanitarie dal computo del punteggio finale;

- del provvedimento M_DGMILREG2020 0333713 03-09-2020 di modifica del Bando; - del Provvedimento M_DGMILREG20200290726 23-07- 2020 “Modifica dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate” pubblicato in G.U. 24/07/20 n. 57; - Avviso concernente la convocazione degli ammessi alla frequenza del 23 Corso biennale di 156 Allievi Marescialli della Marina militare” pubblicato sul sito del ministero della Difesa il 6/11/20; - “Bando di concorso per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate” con relativa Appendice pubblicato sulla G.U. 21/02/20 n. 15, Decreto Interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 15 del 21 febbraio 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale (2020 – 2022) di 135 Allievi Marescialli dell'Esercito, 156 Allievi Marescialli della Marina Militare (150

C.E.M.M. e 6 C.P.) e 148 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i Provvedimenti anche dagli estremi non conosciuti di modifica del bando, i Verbali delle Commissioni esaminatrici, ivi compresi in particolare tutti i verbali dei giudizi e i punteggi espressi sulla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Atteso che, prima facie, il ricorso appare supportato da fumus bon iuris per entrambe gli aspetti dell'esclusione dal conteggio del voto finale il voto conseguito dai singoli candidati nella prova per le professioni sanitari e per il mancato calcolo nell'anzianità di servizio del periodo di proroga del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

Ritenuto che, alla luce delle specifiche circostanze inerenti al ricorso ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 novembre 2021.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2021 con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge n. 176/2020, prorogato dall'art. 6 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO